

n. 1 – 3 aprile 2019 ESCLUSIONE CANDIDATO IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE SU CONDANNE PENALI

È causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura concorsuale l'indicazione nella domanda di ammissione di una dichiarazione mendace circa le condanne penali?

Attraverso l'autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il cittadino può effettuare dichiarazioni in sostituzione di certificati e atti notori che prima erano prerogativa esclusiva della Pubblica Amministrazione, assumendosi la responsabilità di eventuali sanzioni penali, previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

Nei bandi di partecipazione ai concorsi sono indicate le dichiarazioni da menzionare nella domanda di partecipazione, la cui veridicità delle suddette sono sottoposte al controllo a campione da parte dell'Amministrazione. La disamina della *lex specialis* deve essere effettuata caso per caso a seconda di quanto stabilito dal bando non potendosi desumere *aliunde* elementi che devono essere dichiarati. Con riferimento alle condanne penali, il bando può stabilire, ad esempio, che il candidato indichi le eventuali condanne penali ovvero di non avere riportato condanne penali, di indicare la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria emittente. Tale siffatta dichiarazione determina con sufficiente chiarezza un vincolo dichiarativo ad ampio spettro, a prescindere da cause di estinzione del reato o della pena, ed instaura un onere a carico dei partecipanti di indicare tutte le condanne subite nel corso degli anni.

L'omissione nella domanda di partecipazione al bando di dichiarazioni sono rilevanti sotto due profili di valutazione:

- 1. L'integrità personale e professionale basata sull'assenza o meno di condanne penali avente natura discrezionale e riservata unicamente alla Pubblica Amministrazione;
- 2. L'affidabilità del richiedente fondata sulla veridicità o meno delle dichiarazioni rese, qualunque sia l'oggetto, con natura strettamente vincolata.

"L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda comporta automaticamente e ineludibilmente l'esclusione dalla procedura concorsuale e ciò senza che la competente Amministrazione possa operare un qualsivoglia giudizio circa la diversa rilevanza o meno di talune condotte e di taluni reati." (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, n. 9028/2018).

Ogni dichiarazione sostitutiva, in base al principio dell'autoresponsabilità, deve essere resa con diligenza e veridicità. Non rappresenta un dato meramente formale, ma un aspetto sostanziale che denota il grado di affidabilità del soggetto che intende stabilire un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

La presenza di condanne "ininfluenti" è una valutazione riservata in via esclusiva al competente organismo amministrativo e non è apprezzabile in alcun modo dal candidato che è tenuto ad attenersi a quanto richiesto dal bando senza alcuna discrezionalità di scelta su quali dichiarazioni menzionare e quali omettere.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare e garantire una propria autonoma valutazione e, nel rispetto della separazione dei poteri, deve provvedere alla tempestiva segnalazione del fatto all'autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, trattandosi di reato procedibile d'ufficio.